



Prodotto "GIRO LIBERO"

Giugno 2026

Questo DIP aggiuntivo è l'ultimo disponibile

### Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

**Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.**

### Società

**Inter Partner Assistance S.A.**, Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni, con sede legale in Francia, 92240 Malakoff, 8-10 rue Paul Vaillant Couturier, capitale sociale € 180.702.613,00, facente parte del Gruppo AXA Partners e operante in Italia in regime di stabilimento tramite la Rappresentanza Generale per l'Italia con sede e Direzione Generale in Italia, Via Carlo Pesenti 121 - 00156 Roma, tel. 06 42118.1. Sito internet: [www.axapartners.it](http://www.axapartners.it) - e-mail: [direzione.italia@ip-assistance.com](mailto:direzione.italia@ip-assistance.com) - indirizzo pec: [ipaassicurazioni@pec.it](mailto:ipaassicurazioni@pec.it)

Inter Partner Assistance S.A. è iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione con numero di iscrizione: I.00014. Inter Partner Assistance S.A. è assoggettata alla vigilanza francese della ACPR (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution).

Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio approvato, il patrimonio netto di Inter Partner Assistance S.A. è pari a € 277.385.727, e comprende il capitale sociale pari a € 180.702.613,00 e le riserve patrimoniali pari a € 17.410.739. L'indice di solvibilità di Inter Partner Assistance S.A. relativo all'intera gestione danni, ossia il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente, è pari a 144%.

Per informazioni patrimoniali sulla società (relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa) è possibile consultare il sito: [www.axapartners.fr](http://www.axapartners.fr)

**Al contratto si applica la legge italiana.**

### Prodotto

#### Che cosa è assicurato?




<b>Assistenza in Viaggio All Risks</b>	Non sono attivabili opzioni o personalizzazioni
<b>Spese Mediche in Viaggio</b>	Non sono attivabili opzioni o personalizzazioni
<b>Annullamento Viaggio</b>	Non sono attivabili opzioni o personalizzazioni
<b>Back Home</b>	Non sono attivabili opzioni o personalizzazioni

#### Che cosa NON è assicurato?

#### Esclusioni Assistenza in Viaggio All Risks

- Le prestazioni non sono dovute:  
se l'Assicurato (*o chi per esso*) disattende le indicazioni della Centrale Operativa, ossia richiama di essere dimesso dalla struttura presso la quale è ricoverato, contro il parere dei sanitari della struttura stessa; o rifiuta il trasporto/rientro sanitario. In questo ultimo caso la Società sospenderà immediatamente l'assistenza e la copertura delle ulteriori spese mediche maturate dal giorno successivo del rifiuto del trasporto/rientro sanitario in Italia;
- organizzazione diretta o, comunque, senza la preventiva autorizzazione della Centrale Operativa, di qualsiasi tipo di Assistenza;
- le spese mediche tranne quelle specificate nella sezione B - Spese mediche in viaggio.
- viaggio intrapreso:
  - allo scopo di sottoporsi a trattamenti medico/chirurgici;
  - per cure riabilitative e prestazioni fisioterapiche;
  - per acquisto, applicazione, manutenzione e riparazione di apparecchi protesici e terapeutici (elenco non tassativo: affitto/acquisto di stampelle, tutori, sedie a rotelle, ecc.);
  - per cura o eliminazione di difetti fisici o malformazioni congenite, applicazioni di carattere estetico, cure termali e dimagranti, cure dentarie;
  - per interruzione volontaria della gravidanza, fecondazione assistita e loro complicazioni;
  - per espunti e/o trapianti di organi;
- pratica di sport aerei e dell'aria in genere, pugilato, arti marziali, atletica pesante, lotta nelle sue varie forme, alpinismo con scalata di difficoltà superiore al 3° grado della scala di Monaco, free climbing, skeleton, velocità pura su sci, sci estremo, football americano, rugby, hockey, discese su rapide con qualsiasi mezzo, regate o traversate in alto mare effettuate solitariamente, bungee jumping, salti dal trampolino con sci od idrosci nonché sci acrobatico, immersioni con autorespiratore, speleologia, bob o guidoslitta su pista specifica, kitesurf, snow-kite; qualsiasi sport esercitato professionalmente o che, comunque, comporti remunerazione diretta o indiretta;
- qualsiasi sport esercitato professionalmente o che, comunque, comporti remunerazione diretta o indiretta;
- acquisto e riparazione di occhiali, lenti a contatto;
- parto naturale o con taglio cesareo;
- stati patologici dipendenti dalla gravidanza oltre la 26ma settimana di gestazione e dal puerperio;

	<p>10. abuso di alcolici o psicofarmaci nonché dall'uso di stupefacenti e di allucinogeni;</p> <p>11. tentato suicidio o suicidio;</p> <p>12. gare automobilistiche, motociclistiche, o motonautiche e relative prove e allenamenti;</p> <p>13. tutte le attività professionali che comportino uso di mine, armi e/o sostanze pericolose, accesso a miniere, scavi e/o cave e attività estrattive di terra e di mare;</p> <p>14. fallimento del vettore o dell'agenzia o dell'organizzatore di Viaggio; la presente esclusione non è operante per la garanzia Back Home.</p> <p>15. errori od omissioni in fase di prenotazione o impossibilità di ottenere il visto o il passaporto;</p> <p>16. infermità mentali, schizofrenia, forme maniacodepressive, psicosi, depressione maggiore in fase acuta.</p> <p>17. in caso di assistenza all'abitazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• sono esclusi i costi relativi al materiale e/o ai pezzi di ricambio necessari per la riparazione;</li> <li>• le prestazioni non sono operanti all'estero;</li> </ul> <p>18. in caso di Assistenza stradale, sono esclusi i veicoli:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• con massa complessiva a pieno carico superiore a 35 q.li;</li> <li>• con targa di uno stato estero, non immatricolati in Italia;</li> <li>• con data di prima immatricolazione superiore a 15 anni;</li> <li>• non regolarmente assicurati per la copertura RCA obbligatoria;</li> <li>• adibiti ad uso pubblico, a scuola guida e a taxi, nonché i veicoli elettrici, i veicoli a tre ruote, i camper/autocaravan e le roulotte/caravan, i rimorchi e i carrelli appendice;</li> </ul> <p>19. le prestazioni di Assistenza stradale non sono operanti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• se il veicolo si trova in un luogo non raggiungibile da un mezzo di soccorso ordinario;</li> <li>• per il recupero, il trasferimento e la custodia degli effetti personali e della merce trasportata;</li> <li>• per noleggi di autoveicoli di cilindrata superiore a 1.200 cc, per periodi superiori a 3 giorni e nel caso l'assistito non sia in grado di garantire il deposito cauzionale, richiesto dalla società di autonoleggio, sotto forma di carta di credito. Sono escluse le spese di carburante, così come il mancato rabbocco al momento della riconsegna al noleggiatore, il drop-off (riconsegna del veicolo in un paese diverso da quello di presa in consegna), le assicurazioni facoltative, la franchigia furto e Kasko, i pedaggi in genere (autostrade, traghetti, ecc.), le eventuali multe, e il tempo eccedente i giorni garantiti;</li> <li>• per immobilizzo del veicolo per l'effettuazione del tagliando periodico e in caso di campagna di richiamo.</li> </ul> <p>in caso di erogazione di prestazioni alberghiere sono escluse tutte le spese diverse dal pernottamento e dalla prima colazione.</p>
<p><b>Esclusioni Spese Mediche in Viaggio</b></p>	<p>Le prestazioni non sono dovute nei seguenti casi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• se l'Assicurato (o chi per esso) richiama di essere dimesso dalla struttura presso la quale è ricoverato, contro il parere dei sanitari della struttura stessa; o rifiuti il trasporto/rientro sanitario. In questo ultimo caso la Società sospenderà immediatamente l'assistenza e la copertura delle ulteriori spese mediche maturate dal giorno successivo del rifiuto del trasporto/rientro sanitario in Italia;</li> <li>• viaggio intrapreso verso un territorio dove, al momento della partenza, sia operativo un divieto o una limitazione (anche temporanei) emessi da un'Autorità pubblica competente;</li> </ul> <p>Non vengono erogate le prestazioni in quei paesi dove per motivi politici o meteorologici non è possibile prestare la garanzia.</p> <p>La Società non prende in carico le spese conseguenti a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• cure riabilitative e prestazioni fisioterapiche;</li> <li>• acquisto, applicazione, manutenzione e riparazione di apparecchi protesici e terapeutici;</li> <li>• cura o eliminazione di difetti fisici o malformazioni congenite, per applicazioni di carattere estetico, per cure termali e dimagranti, per cure dentarie (fatte salve quelle sopra specificate a seguito di infortunio);</li> <li>• interruzione volontaria della gravidanza;</li> <li>• pratica di sport aerei e dell'aria in genere, sport estremi se praticati al di fuori di organizzazioni sportive e senza i criteri di sicurezza previsti;</li> <li>• qualsiasi sport esercitato professionalmente o che, comunque, comporti remunerazione diretta o indiretta;</li> <li>• acquisto e riparazione di occhiali, lenti a contatto;</li> <li>• le visite di controllo in Italia per situazioni conseguenti a malattie iniziate in viaggio.</li> </ul> <p>La garanzia non è altresì dovuta per i sinistri provocati o dipendenti da:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• parto naturale o con taglio cesareo;</li> <li>• stati patologici dipendenti dalla gravidanza oltre la 26ma settimana di gestazione e dal puerperio;</li> <li>• dolo dell'Assicurato;</li> <li>• abuso di alcolici o psicofarmaci nonché dall'uso di stupefacenti e di allucinogeni;</li> </ul> <p>tentato suicidio o suicidio</p>
<p><b>Esclusioni Annullamento Viaggio</b></p>	<p>La Società non effettua i rimborsi relativi ad annullamenti causati da:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• forme depressive;</li> <li>• stato di gravidanza;</li> <li>• patologie della gravidanza se la stessa è iniziata prima della data di prenotazione;</li> </ul> <p>fallimento del Vettore o dell'agenzia di viaggio.</p>
<p><b>Esclusioni comuni a tutte le</b></p>	<p>La Società non effettua i rimborsi relativi ad annullamenti causati da:</p>

<b>sezioni</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• forme depressive;</li> <li>• stato di gravidanza;</li> <li>• patologie della gravidanza se la stessa è iniziata prima della data di prenotazione;</li> </ul> fallimento del Vettore o dell'agenzia di viaggio;
 <b>Ci sono limiti di copertura?</b>	
<i>Non vi sono ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nel DIP - Documento Informativo Precontrattuale.</i>	
 <b>A chi è rivolto questo prodotto?</b>	
Questa polizza è destinata a coloro che viaggiano a scopo turistico, di studio o d'affari	
 <b>Quali costi devo sostenere?</b>	
<b>Costi di intermediazione:</b> non previsti	
<b>COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?</b>	
<b>All'impresa assicuratrice</b>	Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a: Inter Partner Assistance S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia - Servizio Clienti, Casella Postale 20132, Via Eroi di Cefalonia, 00128 Spinaceto – Roma, numero fax 0039.06.48.15.811, e-mail: servizio.clienti@ip-assistance.com. L'Impresa gestisce il reclamo dando riscontro entro il termine massimo di 45 giorni dal ricevimento del medesimo.
<b>All'IVASS</b>	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: <a href="mailto:ivass@pec.ivass.it">ivass@pec.ivass.it</a> . Info su: <a href="http://www.ivass.it">www.ivass.it</a> È inoltre possibile rivolgersi all'Autorità di vigilanza francese Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) seguendo le indicazioni riportate sul sito <a href="https://acpr.banque-france.fr/en/particuliers/vos-moyens-daction/how-submit-complaint">https://acpr.banque-france.fr/en/particuliers/vos-moyens-daction/how-submit-complaint</a> .
<b>PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile, avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:</b>	
<b>Arbitro Assicurativo</b>	Presentando ricorso: - all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso ( <a href="http://www.arbitroassicurativo.org">www.arbitroassicurativo.org</a> ) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile.
<b>Mediazione</b>	È possibile chiedere una mediazione interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito <a href="http://www.giustizia.it">www.giustizia.it</a> (Legge 9/8/2013, n. 98).
<b>Negoziante assistita</b>	Tramite richiesta del proprio avvocato all'impresa assicuratrice.
<b>Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie</b>	Per la risoluzione delle controversie transfrontaliere è possibile presentare il reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente - individuabile al sito <a href="http://www.ec.europa.eu/fin-net">www.ec.europa.eu/fin-net</a> - chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET. Inoltre, è possibile rivolgersi al Médiateur de l'Assurance (TSA 50110 – 75441 Paris Cedex 09), seguendo le indicazioni riportate sul sito <a href="http://www.mediation-assurance.org">www.mediation-assurance.org</a>
<b>REGIME FISCALE</b>	
<b>Trattamento fiscale applicabile al contratto</b>	Di seguito si riportano le informazioni relative al regime fiscale applicabile al contratto secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento vigente alla data di redazione del presente DIP aggiuntivo: 2,50 % per le sezioni infortuni e malattia; 12,50% per la sezione merci trasportate; 10,00% per la sezione assistenza. Sono a carico del Contraente le imposte e gli altri oneri derivanti per legge dalla stipulazione del contratto e non sono rimborsabili.
<b>Cosa è il diritto all'oblio oncologico?</b>	
<b>Diritto all'oblio oncologico</b>	Se il cliente è stato precedentemente affetto da patologie oncologiche - il cui trattamento attivo sia concluso, in mancanza di recidive, da più di dieci anni, secondo quanto previsto dalla legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi - non è tenuto a fornire informazioni, né subire qualunque tipo di indagine (es. visita medica) in merito a tale pregressa patologia. Il termine è ridotto da dieci a cinque anni, nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età. Per le patologie oncologiche previste dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi, sono previsti termini inferiori, indicati nella Tabella, consultabile sul sito internet dell'impresa al seguente link: <a href="https://www.axapartners.it/it/pagina/diritto-all-oblio-oncologico">https://www.axapartners.it/it/pagina/diritto-all-oblio-oncologico</a> .
<b>Certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'oblio oncologico</b>	Il cliente che precedentemente alla stipulazione o rinnovo del contratto di assicurazione abbia fornito informazioni relative al proprio stato di salute, concernenti patologie oncologiche da cui sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, invia tempestivamente all'impresa di assicurazione o all'intermediario la certificazione rilasciatagli, secondo quanto previsto dalla legge n. 193 del 2023 e successivi decreti attuativi.
<b>Effetti dell'oblio oncologico per le imprese</b>	Se è decorso il periodo previsto per la sussistenza del diritto all'oblio oncologico, le informazioni eventualmente già acquisite non possono essere utilizzate per modificare le condizioni contrattuali, per valutare il rischio dell'operazione o la solvibilità del cliente. Le imprese hanno l'obbligo di cancellare in modo definitivo i dati relativi alla patologia oncologica pregressa entro 30 gg. dal ricevimento della certificazione, senza oneri per il cliente. Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.